

Regione Lazio

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 febbraio 2016, n. G01441

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì in particolare l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, che dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03964 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013, n. G05974 del 22 aprile 2014, n. G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015 e G13659 del 9 novembre 2015 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei comuni, riassuntivamente **elencati a fini di consultazione nell'allegato I**, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che tre ulteriori Comuni, Settefrati, Gorga e Fonte Nuova, hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione dell'ultima determinazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che i tre citati Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO, inoltre, che i comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il Comune di Montopoli in Sabina ha comunicato con nota prot. 10490 del 15.12.2015 di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 8/2012 dalla data della presente determinazione:

FR	SETTEFRATI	1.
RM	FONTE NUOVA	2.
RM	GORGA	3.

4. **Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015 e G13659/2015 riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 1;**

5. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla

legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

6. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

7. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

8. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	BROCCOSTELLA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	FROSINONE	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	36.
FR	SERRONE	37.
FR	SORA	38.

FR	TORRICE	39.
FR	VEROLI	40.
LT	BASSIANO	41.
LT	CAMPO DI MELE	42.
LT	CISTERNA DI LATINA	43.
LT	CORI	44.
LT	FONDI	45.
LT	FORMIA	46.
LT	ITRI	47.
LT	LATINA	48.
LT	LENOLA	49.
LT	MAENZA	50.
LT	MINTURNO	51.
LT	MONTE SAN BIAGIO	52.
LT	NORMA	53.
LT	PONTINIA	54.
LT	PONZA	55.
LT	PRIVERNO	56.
LT	ROCCA GORGA	57.
LT	SABAUDIA	58.
LT	SAN FELICE CIRCEO	59.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	60.
LT	SERMONETA	61.
LT	SEZZE	62.
LT	SONNINO	63.
LT	SPERLONGA	64.
RI	AMATRICE	65.
RI	ACCUMOLI	66.
RI	ANTRODOCO	67.
RI	BELMONTE IN SABINA	68.
RI	BORBONA	69.
RI	BORGO VELINO	70.
RI	CANTALICE	71.
RI	CASTEL DI TORA	72.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	73.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	74.
RI	CITTADUCALE	75.
RI	CITTAREALE	76.
RI	COLLALTO SABINO	77.
RI	COLLE DI TORA	78.
RI	COLLI SUL VELINO	79.
RI	CONCERVIANO	80.
RI	CONTIGLIANO	81.

RI	COTTANELLO	82.
RI	FARA IN SABINA	83.
RI	FIAMIGNANO	84.
RI	FORANO	85.
RI	FRASSO SABINO	86.
RI	GRECCIO	87.
RI	LABRO	88.
RI	LEONESSA	89.
RI	LONGONE SABINO	90.
RI	MAGLANO IN SABINA	91.
RI	MARCEPELLI	92.
RI	MICIGLIANO	93.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	94.
RI	MONTELEONE SABINO	95.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	96.
RI	MORRO REATINO	97.
RI	ORVINIO	98.
RI	PAGANICO SABINO	99.
RI	PESCOROCCHIANO	100.
RI	PETRELLA SALTO	101.
RI	POGGIO BUSTONE	102.
RI	POGGIO CATINO	103.
RI	POGGIO MOIANO	104.
RI	POGGIO MIRTETO	105.
RI	POGGIO SAN LORENZO	106.
RI	POSTA	107.
RI	RIVODUTRI	108.
RI	ROCCANTICA	109.
RI	ROCCA SINIBALDA	110.
RI	SCANDRIGLIA	111.
RI	STIMIGLIANO	112.
RI	TARANO	113.
RI	TOFFIA	114.
RI	TORRICELLA	115.
RI	VACONE	116.
RM	ALLUMIERE	117.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	118.
RM	ALBANO LAZIALE	119.
RM	ANZIO	120.
RM	ARDEA	121.
RM	ARICCIA	122.
RM	ARSOLI	123.
RM	ARTENA	124.

RM	CAMPAGNANO DI ROMA	125.
RM	CAPENA	126.
RM	CARPINETO ROMANO	127.
RM	CASTEL MADAMA	128.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	129.
RM	CERVETERI	130.
RM	CIAMPINO	131.
RM	CIVITAVECCHIA	132.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	133.
RM	COLLEFERRO	134.
RM	COLONNA	135.
RM	FIANO ROMANO	136.
RM	FILACCIANO	137.
RM	FIUMICINO	138.
RM	FORMELLO	139.
RM	FRASCATI	140.
RM	GAVIGNANO	141.
RM	GENAZZANO	142.
RM	GENZANO DI ROMA	143.
RM	GROTTAFERRATA	144.
RM	GUIDONIA	145.
RM	JENNE	146.
RM	LADISPOLI	147.
RM	LARIANO	148.
RM	LICENZA	149.
RM	MAGLIANO ROMANO	150.
RM	MANDELA	151.
RM	MANZIANA	152.
RM	MARINO	153.
RM	MAZZANO ROMANO	154.
RM	MENTANA	155.
RM	MONTECOMPATRI	156.
RM	MONTEFLAVIO	157.
RM	MONTELANICO	158.
RM	MONTELIBRETTI	159.
RM	MONTE PORZIO CATONE	160.
RM	MONTE ROMANO	161.
RM	MONTEROTONDO	162.
RM	MONTORIO ROMANO	163.
RM	MORICONE	164.
RM	MORLUPO	165.
RM	NAZZANO	166.
RM	NEMI	167.

RM	NETTUNO	168.
RM	PALOMBARA SABINA	169.
RM	PERCILE	170.
RM	PISONIANO	171.
RM	POLI	172.
RM	PONZANO ROMANO	173.
RM	RIANO	174.
RM	RIGNANO FLAMINIO	175.
RM	RIOFREDDO	176.
RM	ROCCA DI CAVE	177.
RM	ROCCA DI PAPA	178.
RM	ROCCA PRIORA	179.
RM	ROMA	180.
RM	ROVIANO	181.
RM	SACROFANO	182.
RM	SAN CESAREO	183.
RM	SANTA MARINELLA	184.
RM	SANT'ORESTE	185.
RM	SEGNI	186.
RM	TIVOLI	187.
RM	TOLFA	188.
RM	TORRITA TIBERINA	189.
RM	TREVIGNANO ROMANO	190.
RM	VALLINFREDA	191.
RM	VELLETRI	192.
RM	VICOVARO	193.
RM	ZAGAROLO	194.
VT	ARLENA DI CASTRO	195.
VT	BAGNOREGIO	196.
VT	BASSANO IN TEVERINA	197.
VT	BOLSENA	198.
VT	BOMARZO	199.
VT	CALCATA	200.
VT	CANEPINA	201.
VT	CANINO	202.
VT	CAPODIMONTE	203.
VT	CAPRAROLA	204.
VT	CARBOGNANO	205.
VT	CASTEL SANT'ELIA	206.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	207.
VT	CELLENO	208.
VT	CIVITA CASTELLANA	209.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	210.

VT	FALERIA	211.
VT	GALLESE	212.
VT	GRADOLI	213.
VT	GROTTE DI CASTRO	214.
VT	ISCHIA DI CASTRO	215.
VT	LUBRIANO	216.
VT	MARTA	217.
VT	MONTALTO DI CASTRO	218.
VT	MONTEFIASCONE	219.
VT	NEPI	220.
VT	ORIOLO ROMANO	221.
VT	ORTE	222.
VT	PROCENO	223.
VT	RONCIGLIONE	224.
VT	SAN LORENZO NUOVO	225.
VT	SORIANO NEL CIMINO	226.
VT	SUTRI	227.
VT	TARQUINIA	228.
VT	TUSCANIA	229.
VT	VALENTANO	230.
VT	VALLERANO	231.
VT	VASANELLO	232.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	233.
VT	VETRALLA	234.
VT	VIGNANELLO	235.
VT	VITERBO	236.
VT	VITORCHIANO	237.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	238.
LT	GAETA*	239.
LT	TERRACINA *	240.
RI	RIETI *	241.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	242.
FR	FROSINONE *	243.
RM	AFFILE **	244.
RM	BRACCIANO *	245.
RM	CASTEL GANDOLFO **	246.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	247.
RM	LANUVIO *	248.
RM	MARCELLINA *	249.
RM	PALESTRINA*	250.
RM	ROIATE **	251.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	252.
RM	SUBIACO **	253.
RM	VALMONTONE **	254.
VT	ACQUAPENDENTE *	255.
VT	BASSANO ROMANO *	256.
VT	CAPRANICA *	257.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.